

(N. 2318-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1952 (V. Stampato Nn. 305-1025-1325)

d'iniziativa dei Deputati **PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI, CALAMANDREI, ARATA, ARIOSTO, BELLIARDI, BONFANTINI, CAVINATO, GIAVI, LOPARDI, LUPIS, MATTEOTTI Matteo, MONDOLFO, ZAGARI, ZANFAGNINI, CALOSSO, CASTELLARIN, CORNIA, FIETTA, PRETI, TREMELLONI, CESSI, COSTA, DONATI, DUGONI, LOMBARDI Riccardo, MATTEOTTI Carlo, CASALINUOVO, CIFALDI, DE CARO Raffaele, COCCO ORTU, NITTI, AMADEO, BELLONI, MARCHESI, MELIS**

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1952

Incompatibilità parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il presente disegno di legge (n. 2318 del Senato della Repubblica) sulle Incompatibilità parlamentari è il risultato della unificazione di tre distinte proposte di legge, presentate nell'altro ramo del Parlamento su iniziativa di alcuni onorevoli deputati: quella dell'onorevole Petrone portante il n. 305, l'altra dell'onorevole Bellavista distinta col n. 1025 e la terza degli onorevoli Vigorelli ed altri segnata col n. 1325; proposte che la Camera, dopo averle sottoposte all'esame d'un apposito comitato e dopo aver stralciato quanto riguardava i funzionari dello Stato, cui il disegno di legge dell'onorevole Bellavista faceva espresso riferimento, ritenne opportuno riunire in un unico testo coordinato comprensivo delle varie norme formulate nei tre progetti.

Tanto si rese possibile perchè, in sostanza, con differente graduazione e portata, i tre disegni di legge traevano la loro giustificazione dal medesimo fondamento razionale e giuridico.

Tale progetto unificato, dopo un ampio, vivacissimo e perciò stesso diligentissimo dibattito in Aula, è stato, con forte maggioranza, approvato dalla Camera e sottoposto poi all'esame della 1ª Commissione del Senato, che lo ha vagliato con la maggiore obbiettività e serenità, decidendo di accoglierlo nella sua integrale formulazione.

A tale conclusione la 1ª Commissione è pervenuta dopo un breve ma attento esame e dibattito, nel quale furono analizzati non solo i motivi ed i principi cui la proposta di legge s'ispira, e l'alta finalità che tende di raggiungere, ma anche il dettaglio della sua stessa stesura.

Per il vero, il testo della proposta di legge, pur non perfetto, è stato approvato senza modificazioni sia perchè esso rappresenta un preciso avvio alla regolamentazione della materia — con la quale s'intende rendere la funzione del Parlamento non solo la più efficiente possibile, ma garantirla di una assoluta indipendenza ed autonomia sì da sottrarla ad ogni possibile prevenzione di legami diretti od indiretti che possano o abbiano a prevalere sulla libertà di valutazione, di coscienza e di voto — sia perchè non si può non riconoscere che i divieti e le incompatibilità sanciti nel disegno di legge, oggi sottoposto all'esame del Senato,

sono fissati con indiscusso equilibrio e con sufficiente precisione.

E, se non si è voluto apportare qualche ritocco, è stato perchè non solo si è desiderato e ritenuto di non ritardare l'approvazione della legge, che è reclamata con insistenza da più parti per ragioni non scevre da serie considerazioni, anche in vista della prossima legge elettorale, sia perchè la soluzione dell'annoso e complesso problema delle incompatibilità è demandata non tanto alla più o meno perfetta formulazione delle norme di legge, quanto alla coscienza ed al costume parlamentare.

Invero la questione delle incompatibilità (e nessuno, di certo, potrà essere in ciò discorde) più che un problema strettamente giuridico parlamentare di limiti e di norme, è soprattutto problema di sensibilità morale e di costume politico.

Perciò si sono superate osservazioni, rilievi e riserve non del tutto infondati essendo prevalso il concetto di una pronta legge a quello di una legge perfetta.

* * *

Movendo da tali presupposti la prima Commissione raccomanda al Senato l'integrale approvazione del testo di legge così come è stato redatto dalla Camera e trasmesso al Senato.

Tale raccomandazione, dopo quanto si è già esposto, non abbisogna di lunghe delucidazioni e di dottrinarie esposizioni.

Si è detto, scritto, e parlato tanto in merito alle su ricordate proposte di legge, unificate poi in un unico testo coordinato, ed il dibattito parlamentare, di stampa e d'interventi vari, è stato così ampio, nutrito, vivace, interessante ed esauriente che attardarsi ad esporne, sia anche in sintesi, i vari aspetti e le varie questioni affacciate pro e contro una regolamentazione delle incompatibilità, sarebbe un ripetere cose vecchie e notissime, perchè veramente pochi argomenti più di questo hanno appassionato l'opinione pubblica ed il mondo parlamentare.

Anzi può dirsi che, per quelle evenienze passionali che spesso interferiscono in alcuni problemi, si è andato al di là del presumibile, dappoichè, a ben valutare tutta la questione, la legge di che trattasi era ed è cosa più che normale e giustificata.

Infatti, determinare le incompatibilità in norme legislative, che le delimitino — come viene dettato nella proposta di legge e come è già legiferato in quasi tutti i Paesi a regime democratico e parlamentare — così da impedire e da inibire a che membri del Parlamento ricoprano cariche ed uffici di qualsiasi specie in Enti pubblici e privati per designazione del Governo, allo scopo di non consentire che si diventino allo stesso tempo controllori e controllati; vietare che i parlamentari occupino cariche in associazioni ed enti, che gestiscano servizi di qualunque specie per conto dello Stato ed abbiano cariche e funzioni in determinati istituti bancari ed in Società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziaria; far divieto a coloro che sono investiti di mandato parlamentare di prestare la loro attività professionale ad imprese di carattere finanziario in vertenze con lo Stato; stabilire una norma che neghi indennità e compensi a chi deve esercitare funzioni di presidenza e di amministrazione per la carica di Governo della quale è investito, ad avviso della maggioranza della Commissione, rappresenta così normale e giustificata codificazione da non meritare, se non vi fossero state interferenze di varia natura e stati psicologici passionali, particolare richiamo e scalpore.

E ciò anche perchè le eccezioni, le osservazioni e le preoccupazioni di varia specie, natura e grado avanzate in linea di principio contro la legge, sia che si eccipisca una voluta natura demagogica della stessa o un preteso attentato al principio fondamentale della libertà e della personalità, sia che si faccia ri-

corso ad una intravista creazione di una classe politica professionale (e, quindi, alla conseguente possibilità di un allontanamento dal Parlamento di uomini che possono dare al Paese una doppia attività produttiva col risultato di un impoverimento dell'istituto parlamentare per mancanza di specifiche competenze) a ben valutare tutto l'insieme ed a ben valutare i rilievi, risultano veramente esagerate e sproporzionate.

Con la proposta di legge non s'intende limitare libertà alcuna ed estromettere dalla vita del Parlamento chi voglia parteciparvi, purchè rispetti norme che vengono dettate al solo fine di evitare interferenze d'interessi nell'applicazione di un compito elevatissimo e di somma dignità, quale è quello che deriva da un mandato parlamentare.

La legge, che ha indiscussi precedenti legislativi e costituzionali, esaminata con serenità, non è che uno strumento per stabilire una esatta distinzione di compiti e funzioni ai fini di un miglior rendimento e di un maggiore prestigio dell'attività parlamentare.

Se tale è la base razionale della legge, se il suo scopo è quello di eliminare duplicità di funzioni, inconvenienti e conflitti d'interessi, elevando così il tono e le dignità del Parlamento, essa non può che essere approvata con sollecitudine.

E la prima Commissione sollecita tale pronta approvazione, fiduciosa di vedere accolto il suo invito nell'interesse della democrazia e del regime parlamentare.

LEPORE, *relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-Fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norme di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, nè esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, nè esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.

Art. 4.

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

Art. 5.

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

Art. 6.

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'articolo 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Art. 7.

I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

Art. 8.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

Art. 9.

Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.